

Accordo sindacale.

- **Premessa**

1. **Articolo 1**
2. **Articolo 2**
3. **Articolo 3**
4. **Articolo 4**

- **Norma transitoria**

5. **Articolo 5**
6. **Articolo 6**
7. **Articolo 7**
8. **Articolo 8**

- Il giorno 22 novembre 1994, presso la Sede del F.I.A.D.A., si sono incontrati i signori Roberto Stefanelli in rappresentanza della C.G.I.L., Walter Meconcelli in rappresentanza della C.I.S.L., Walter Lunardi in rappresentanza della U.I.L., Angelini Mauro in rappresentanza della C.N.A. - Associazione Provinciale di Grosseto e Roberto Gori in rappresentanza della Confartigianato - Associazione Artigiani della Provincia di Grosseto. Le parti nel prendere atto dell'evoluzione positiva delle relazioni sindacali dal 1978 ad oggi, hanno ritenuto di adeguare le funzioni del fondo alla mutate esigenze dei tempi anche alla luce degli ultimi accordi interconfederali. In tal senso le parti riconfermano l'autonomia economica e finanziaria del Fondo e ritengono nel contempo necessario renderlo un tavolo di confronto tra i lavoratori ed i datori di lavoro del mondo artigiano. Le rinnovate e più costruttive relazioni sindacali impegnano le parti a farsi promotrici del rilancio del Fondo anche attraverso una campagna promozionale fra le aziende artigiane ed i lavoratori.

1. Il presente accordo si applica per i dipendenti delle imprese artigiane o comunque aderenti al fondo, disciplinate dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali, con l'esclusione di lavoratori dipendenti da imprese edili. Per i lavoratori di cui alla sfera di applicazione le parti concordano di mantenere i trattamenti di miglior favore esistenti per accordi o contratti. Il F.I.A.D.A. potrà occuparsi altresì di tutte le attività bilaterali connesse alla gestione dei contratti di lavoro e degli accordi interconfederali nazionali, regionali e provinciali quali: - sportelli di servizio di emanazione dell'ente bilaterale regionale e nazionale ; - commissione contratti formazione e lavoro ; - commissione contratti a termine ; - commissione contenzioso. Il F.I.A.D.A. si potrà costituire un osservatorio provinciale del mondo del lavoro artigiano utilizzando anche mezzi e risorse proprie e cercando di attivare strutture pubbliche e private ed i cui compiti saranno individuati di concerto fra le parti. Il F.I.A.D.A. potrà provvedere ad indirizzare le attività formative sia dei lavoratori sia degli artigiani datori di lavoro, sulla scorta delle richieste che perverranno e delle indicazioni che scaturiranno dall'osservatorio di cui al comma precedente. Le attività formative verranno realizzate dagli enti preposti, sia pubblici che privati, stipulando anche, quando necessario, apposite convenzioni.

^

2. Il Fondo svolgerà i suoi compiti conformemente a quanto previsto dallo Statuto e Regolamento che formano parte integrante dell'accordo.

^

3. Il Fondo viene finanziato mediante un contributo iniziale a partire dal 1.11.1978 nella misura del 1,5% a totale carico delle Aziende. Il contributo si calcola sul salario lordo corrisposto mensilmente ad ogni dipendente e versato nel Fondo dalle stesse.

^

4. A tutti i dipendenti, operai ed apprendisti, sarà corrisposto dal Fondo una indennità giornaliera, in aggiunta a quanto erogato dagli istituti assicuratori, nelle forme appresso indicate :
 - a) Per assenza in caso di malattia accertata dai competenti istituti, secondo le correnti normative. Alle indennità per malattia fino a 5 (cinque) giorni si applica una carenza di 2 (due) giorni, alle indennità superiori ai 5 (cinque) giorni si elimina la carenza.
 - b) In caso di assenze per infortunio o malattia professionale accertate dall'I.N.A.I.L. secondo le correnti

normative. Le indennità sono corrisposte dal giorno successivo a quello dell'infortunio.

c) In caso di astensione obbligatoria per maternità, secondo le correnti, normative.

d) Inoltre nei limiti di risorse espressamente stabilite il Fondo potrà gestire ed erogare prestazioni extra-contrattuali a sostegno delle spese sostenute da lavoratori per motivi di salute. Tali prestazioni extra-contrattuali, sempre nei limiti delle risorse espressamente stabilite, potranno essere erogate anche ai datori di lavoro.

- Per i casi di cui ai punti a e d del presente articolo le parti si impegnano ad effettuare una verifica sulla compatibilità finanziaria delle nuove prestazioni con le risorse del Fondo dopo un anno dalla entrata in vigore del presente accordo. Considerata la sperimentabilità e la temporaneità delle prestazioni di cui alle lettere a e d, sino all'espletamento della verifica di cui sopra non si applica quanto previsto dal successivo art. 5. La normativa prevista dal suddetto art. 5 resta tuttavia integralmente operante per ciò che concerne le prestazioni disciplinate con il precedente accordo sindacale.
- 5. Le aziende artigiane che non aderiscono al Fondo previsto dall'art. 1 devono corrispondere direttamente ai propri dipendenti le prestazioni di cui all'art. 2 e successive modificazioni che verranno stabilite dal Fondo stesso.

[^](#)

- 6. Il versamento del contributo previsto dall'art. 3 del presente accordo sarà effettuato presso l'istituto di credito appositamente convenzionato.

[^](#)

- 7. Con decorrenza dal 1.11.1978 è istituita la quota di servizio sindacale paritetica nella misura dello 0,30% a carico rispettivamente delle aziende e dei lavoratori da calcolarsi sul salario lordo mensile corrisposto a ciascun dipendente. La quota a carico dei lavoratori è trattenuta dall'azienda sulla retribuzione mensile ed è versata unitamente all'importo a carico del datore di lavoro secondo le modalità previste, per il versamento del contributo di cui all'art 3. L'importo complessivo delle quote di servizio sarà ripartito pariteticamente tra le Associazioni Artigiane stipulanti e le organizzazioni sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.- U.I.L.- di Grosseto.

[^](#)

- 8. Il Fondo sarà gestito da un Consiglio di Amministrazione composto da n° 12 membri effettivi e 4 supplenti così designati n° 6 effettivi e 2 supplenti in rappresentanza della Confartigianato Associazione Artigiani della Provincia di Grosseto con sede in via Monterosa, 26 e dalla C.N.A. - Associazione Provinciale di Grosseto con sede in via Birmania, 96; n° 6 effettivi e n° 2 supplenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Il Presidente sarà eletto fra componenti nominati dalle Associazioni Provinciali degli Artigiani ed il Vice-Presidente tra i componenti nominati dalle organizzazioni C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.